

Legge regionale 6 giugno 2014, n. 8

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale).

(BURC n. 25 del 9 giugno 2014)

(Il Governo, con delibera C.d.M. del 10 luglio 2014, ha impugnato l'art. 1, comma 1, lett. e), e l'art. 4, comma 1, lett. e), della presente legge.

A seguito dell'approvazione della [l.r. 19/2014](#) con la quale la Regione Calabria ha inteso adeguarsi ai rilievi formulati, il Governo, con delibera C.d.M. del 19 settembre 2014, ha deciso di rinunciare al ricorso avverso la l.r. 8/2014.

La Corte costituzionale con ordinanza n. 233/2014 pubblicata in [Gazz. Uff. – Prima Serie Speciale n. 43 del 15 ottobre 2014](#) ha dichiarato non luogo a provvedere in ordine all'istanza di sospensione dell'efficacia dell'art. 1, comma 1, lettera e), e dell'art. 4, comma 1, lettera e), della presente legge.

Successivamente la Corte costituzionale, con ordinanza n. 285/2014 pubblicata in [Gazz. Uff. – Prima Serie speciale, n. 53 del 24 dicembre 2014](#), ha pertanto dichiarato estinto il processo in riferimento all'art. 1, comma 1, lett. e), e all'art. 4, comma 1, lett. e), della presente legge.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 1)

1. All'articolo 1 della [legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1](#) (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2 la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente parola: "trenta"; le parole: "compreso il Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti parole: "oltre il Presidente della Giunta regionale";
 - b) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:
"2-bis. Il territorio della regione è ripartito in tre circoscrizioni elettorali così denominate:
 - a) circoscrizione nord;
 - b) circoscrizione centro;
 - c) circoscrizione sud."
 - c) dopo il comma 2 bis è inserito il seguente comma:
"2-ter. Le circoscrizioni elettorali di cui al comma 2 bis sono così composte:
 - a) la circoscrizione nord comprende i Comuni dell'attuale Provincia di Cosenza;
 - b) la circoscrizione centro comprende i Comuni delle attuali Province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia;
 - c) la circoscrizione sud comprende i Comuni dell'attuale Provincia di Reggio Calabria."
 - d) dopo il comma 2 ter è inserito il seguente comma:
"2 quater. Per la circoscrizione elettorale di cui alla lettera b) del comma 2 bis, le liste sono composte, a pena di inammissibilità, in modo che ci sia almeno un candidato residente per ciascuna delle province corrispondenti."
 - e) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"Non sono ammesse al riparto dei seggi:
 - a) le liste regionali che non abbiano ottenuto nell'intera Regione almeno il 15 per cento dei voti validi o almeno il 4 per cento, se facenti parte di una coalizione;
 - b) le coalizioni che non abbiano ottenuto complessivamente nell'intera Regione almeno il 15 per cento dei voti validi espressi a favore delle stesse."

- f) alla fine del comma 4 è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste regionali cui sono collegate le liste provinciali.";
- g) i commi 6 bis e 6 ter sono abrogati.

Art. 2

(Integrazioni alla [l.r. 1/2005](#))

1. Dopo l'articolo 1 della [legge regionale 1/2005](#) è inserito il seguente articolo:

"1-bis

(Indizione delle elezioni)

1. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale e d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro. In caso di impedimento permanente o di morte del Presidente della Giunta e negli altri casi previsti dallo Statuto le elezioni sono indette dal Vicepresidente della Giunta con le stesse modalità."

Art. 3

(Modifiche all'articolo 2)

1. All'articolo 2 della [l.r. 1/2005](#) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera a) del comma 1 la parola: "Quaranta" è sostituita dalla seguente parola: "Ventiquattro";
 - b) alla lettera b) del comma 1 la parola: "Nove" è sostituita dalla seguente parola: "Sei"; la parola: "alta" è sostituita dalla seguente parola: "alla";
 - c) al comma 2 le parole: "anche non" sono soppresse.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 4)

1. All'articolo 4 della [l.r. 1/2005](#) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 la parola: "nove" è sostituita dalla seguente parola: "sei";
 - b) alla lettera a) del comma 1 la parola: "dei" è sostituita dalla seguente parola: "del";
 - c) alla lettera b) del comma 1 la parola: "25" è sostituita dalla seguente parola: "15"; la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente parola: "tre"; le parole: "cinque" sono sostituite dalle seguenti parole: "tre";
 - d) alla lettera c) del comma 1 la parola: "25" è sostituita dalla seguente parola: "15"; la parola: "nove" è sostituita dalla seguente parola: "sei";
 - e) alla lettera e) del comma 1 primo e secondo periodo le parole: "55 per cento" sono sostituite dalle seguenti parole: "60 per cento".

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.